



# COMUNE DI CASTRONNO

Provincia di Varese

UFFICIO DEL SINDACO

## APERTURE FACOLTATIVE DOMENICALI E FESTIVE DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO

CALENDARIO ANNUALE 2011

**ORDINANZA N.658/2010 – Prot. n. 8904 in data 22/12/2010**

### IL SINDACO

Visti gli artt. 11 e 13 del D. Lgs. n. 114 del 31.03.1998 e ss.mm.ii., in materia di orari e aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali;

Vista la Legge Regionale 2.02.2010, n.6 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere";

Considerate, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 103 della suindicata Legge Regionale in materia di orari delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa, in particolare per quanto concerne la facoltà del Sindaco di stabilire dei limiti ed adottare dei criteri, entro i quali, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale, le attività commerciali per la vendita al dettaglio in sede fissa possono rimanere aperti al pubblico;

Tenuto conto che le suindicate disposizioni regionali introducono un meccanismo che predetermina ogni anno le aperture domenicali e festive facoltative degli esercizi di vendita al dettaglio con superficie di vendita superiore a 250 mq., assegnando a ciascun Comune la facoltà di individuare ulteriori cinque aperture all'anno, scelte in relazione alle specifiche esigenze locali;

Sentiti, in ordine alle proposte dell'Amministrazione Comunale:

- le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative - dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale, che hanno espresso parere favorevole in data 14/12/2010;
- gli operatori commerciali locali;

Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico Enti Locali";

### ORDINA PER L'ANNO 2011

#### Art. 1 Giornate escluse dalle aperture

Le giornate domenicali e festive con obbligo di chiusura di tutti gli esercizi commerciali:

- **Sabato 1° Gennaio;**
- **Domenica 24 Aprile (Pasqua);**
- **Lunedì 25 Aprile;**
- **Domenica 1° Maggio;**
- **Lunedì 15 Agosto;**
- **Domenica 25 Dicembre pomeriggio;**
- **Lunedì 26 Dicembre;**

#### Art. 2 Giornate domenicali e festive di apertura

E' consentita l'apertura nelle giornate domenicali e festive degli esercizi commerciali aventi una superficie di vendita fino a 250 mq., fatta eccezione nei giorni specificati nel precedente articolo 1;

L'apertura al pubblico degli esercizi commerciali aventi una superficie di vendita superiore a 250 mq. è consentita - fatta eccezione nei giorni specificati nel precedente articolo 1 -:

- **Nella prima domenica dei mesi da Gennaio a Novembre;**
- **Domenica 27 Novembre;**
- **Nelle giornate domenicali e festive del mese di dicembre;**
- **Nelle seguenti altre cinque giornate domenicali e festive:**
  1. **Giovedì 6 Gennaio;**
  2. **Domenica 9 Gennaio;**
  3. **Domenica 17 Aprile;**
  4. **Giovedì 2 Giugno;**
  5. **Martedì 1° Novembre;**

**Art. 3 Panificatori**

Non è consentita la vendita di pane la cui panificazione è effettuata nelle giornate domenicali e festive.

**Art. 4 Attività particolari**

Ad ulteriore specificazione di quanto disposto nel successivo art. 5, negli impianti di distribuzione carburanti, nelle farmacie, nelle rivendite di giornali e riviste e generi di monopolio, la vendita al dettaglio di articoli complementari od abbinati – esercitata in virtù di autorizzazione commerciale o titolo sorto a seguito di regolare comunicazione – è consentita durante i turni e gli orari di apertura di tali attività considerate "principali".

Per usufruire della deroga, è fatto obbligo alle suddette imprese di comunicare preventivamente al Comune l'iniziativa, indicando a quale giornata festiva si rinuncia tra quelle consentite e indicate all'art. 2.

**Art. 5 Sfera di applicazione**

Le disposizioni della presente ordinanza, ad eccezione del solo obbligo di informazione dell'orario di apertura e chiusura dell'esercizio, non si applicano alle tipologie di attività indicate all'art.103 - comma 17 della L.R.n.6/2010 e alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le quali dovranno fare riferimento alla normativa specifica e alla relativa ordinanza.

**Art. 6 Orari**

L'orario di apertura è liberamente determinato dall'esercente che potrà effettuare un massimo di 13 ore nell'arco della giornata che va dalle ore 7,00 alle ore 22,00.

L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

La mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa, a discrezione dell'esercente.

**Art. 7 Sanzioni**

Le violazioni al presente provvedimento sono sanzionate ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998 e ss.mm.ii., dell'art.7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 104 della Legge Regionale n.6/2010.

Copia della presente viene esposta all'Albo pretorio comunale, pubblicata sul sito internet comunale e trasmessa al Servizio di Polizia Locale.

Alla Polizia Locale, agli uffici e agli agenti della forza pubblica è demandato il compito di far rispettare la presente ordinanza.

Castronno, li 22 Dicembre 2010



IL SINDACO  
(Luciano GRANDI)